

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO d' ISTITUTO

Premessa

capo -A- Vigilanza sugli alunni.

capo -B- Diritti e doveri degli alunni.

capo -C- Comportamento degli alunni.

capo -D- Ritardi.

capo -E- Uscite.

capo -F- Assenze e Giustificazioni.

capo -G- Uso degli Spazi.

capo -H- Conservazione della Struttura e delle Attrezzature.

capo -I - Rapporti con le Famiglie e gli Studenti.

capo -L- Assemblee.

capo -M- Organi Collegiali.

capo -N- Diritti e Doveri del docente.

capo -O- Comportamento del docente.

Premessa e sintesi.

Il regolamento d'istituto del Liceo Scientifico Statale G. Galilei recepisce lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (D.P.R. 21/11/2007, n. 235) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18/12/2007, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/6/98, n. 249.

In modo particolare, ne accoglie ed applica le norme che sostituiscono gli articoli relativi alla ***Disciplina*** (art. 4) ed alle ***Impugnazioni*** (art. 5) e che inseriscono il principio del ***Patto educativo di corresponsabilità*** tra scuola, studenti e famiglie.

In modo specifico, il presente Regolamento si ispira al mantenimento dei fondamentali principi di civiltà giuridica e sociale, oltre che di ineludibile sensibilità pedagogica, quali:

- 1. la finalità educativa dei provvedimenti disciplinari e la loro tensione al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;**
- 2. la natura personale della responsabilità disciplinare;**
- 3. il diritto all'esposizione delle ragioni dello studente quale condizione pregiudiziale all'erogazione di qualsiasi sanzione;**
- 4. la non influenza della sanzione disciplinare connessa al comportamento dell'alunno sul suo profitto scolastico;**
- 5. la non sanzionabilità – diretta o indiretta – della libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità;**
- 6. la temporaneità delle sanzioni, la loro proporzionalità all'infrazione accertata e, per quanto possibile, l'ispirazione al principio della riparazione del danno e la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.**

Per quel che concerne la tipologia delle sanzioni, gli organi competenti alla relativa irrogazione vengono così diversificati:

- a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione dalle lezioni) fino a 15 giorni verranno comminate dai Consigli di Classe;**

- b) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione dalle lezioni) superiori a 15 giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato verranno comminate dal Consiglio d'Istituto;**
- c) le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame (applicabili anche ai candidati esterni) verranno comminate dalle Commissioni d'esame.**

Per quel che concerne la riformulazione del sistema delle impugnazioni (art. 5), il presente Regolamento ribadisce che l'unico soggetto competente a decidere sui *ricorsi* contro tutte le tipologie di sanzioni disciplinari irrogate agli studenti, da parte di "chiunque vi abbia interesse", è costituito da un apposito *organo di garanzia* costituito all'interno dell'istituto.

Tale istituzione è formata da un docente, da un genitore e da un alunno, tutti eletti dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione relativa all'a. s. in corso, e dal Dirigente scolastico, che ne è il presidente. L'*organo di garanzia* decide anche sugli eventuali conflitti insorgenti in merito all'applicazione di questo Regolamento.

I ricorsi vanno presentati entro 15 giorni dalla loro irrogazione e la decisione viene presa entro 10 giorni dalla data di presentazione dei medesimi. Gli studenti o "coloro che vi abbiano interesse" possono presentare reclami contro le presunte violazioni del presente Regolamento. La competenza a decidere in via definitiva sui reclami è del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (o di un Dirigente scolastico delegato), previo parere vincolante di un *organo di garanzia regionale*, presieduto dal Direttore dell'U.S.R. (o da un suo delegato).

Il presente Regolamento recepisce altresì lo strumento formale che impone ai genitori e agli studenti (contestualmente all'iscrizione) la sottoscrizione di un patto di "corresponsabilità", che richiama sia le responsabilità educative delle famiglie sia il dovere dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di istruzione e di formazione.

capo - A -

1 - VIGILANZA sugli alunni.

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso, la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita, come anche durante le manifestazioni extra-scolastiche, ci si atterrà alle norme di seguito esplicitate.

Premessa:

- gli alunni sono ammessi all'interno dell'edificio scolastico non prima delle ore 8.05 e non oltre dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni, salvo casi eccezionali. La possibilità di entrare è segnalata agli alunni dal suono della campanella;
- la presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività culturali che vengono svolte nell'ambito della programmazione curricolare.

art. 1 - Gli insegnanti sono preposti alla vigilanza durante le ore di attività didattica, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

art. 2 - Durante l'intervallo delle lezioni, che è di dieci minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose. I docenti, coadiuvati dal personale ausiliario, faranno in modo che il rientro in classe degli alunni alla fine dell'intervallo avvenga in maniera ordinata ed immediatamente dopo il suono della campanella che ne indica la fine.

art. 3 - Il personale ausiliario è preposto alla sorveglianza dei locali scolastici e dei corridoi durante lo svolgimento dell'attività didattica e durante l'intervallo, anche e specialmente in assenza o in mancanza temporanea del personale docente.

- a) - il personale ausiliario eviterà accuratamente che gli alunni si attardino lungo i corridoi o che si fermino eccessivamente, senza motivo, nei bagni;
- b) - al termine delle lezioni, a supporto del personale docente, il personale ausiliario farà in modo che l'uscita degli alunni avvenga in maniera ordinata;
- c) - il personale ausiliario ha il diritto-dovere di segnalare ai docenti o al D. S. o al suo vicario o ai collaboratori eventuali comportamenti riprovevoli da parte degli alunni. Inoltre, deve segnalare ai docenti o al D. S. o al suo vicario se vi sia qualche alunno che fumi nei corridoi, o nei bagni, o nei sottoscala.

art. 4 - Attività parascolastiche: a) visite guidate, b) viaggi d'istruzione, c) settimane verdi o bianche, d) attività sportive, e) manifestazioni studentesche, f) scambi culturali.

Premessa: il docente o i docenti accompagnatori devono obbligatoriamente appartenere al consiglio di classe, salvo eccezioni determinate da motivi contingenti e che comunque non permettono di rinviare la partenza. Per le conseguenze didattiche che comporterebbe, il medesimo docente non può accompagnare più di una classe in viaggi d'istruzione che abbiano durata superiore a tre giorni. Il numero dei docenti accompagnatori è determinato dal numero del gruppo degli studenti; nei casi in cui due docenti si dichiarassero disponibili ad accompagnare il medesimo gruppo di alunni, avrà precedenza l'insegnante di sesso femminile, se nel gruppo ci sono alunne.

a) - Visite guidate: l'insegnante deve vigilare sul comportamento degli allievi ed è anche tenuto, qualora rivesta la funzione di capogruppo, a verificare il corretto svolgimento della visita e del programma, nonché far rispettare gli orari previsti ed essere la figura di riferimento e di coordinamento dei colleghi accompagnatori.

b) - Viaggi d'istruzione: l'insegnante deve vigilare sul comportamento degli allievi. 1) Durante i pernottamenti l'insegnante è tenuto alla vigilanza fino all'ora ritenuta idonea dal docente capogruppo per l'inizio del riposo notturno. L'insegnante farà in modo che nel corso della notte ci sia sempre il rispetto delle regole di civile convivenza e di comportamento nei locali pubblici. 2) Nelle visite ai musei o nei luoghi di cultura l'insegnante deve vigilare al fine di evitare da parte degli alunni danni alle persone o alle opere d'arte. 3) L'insegnante capo-gruppo deve adempiere all'obbligo della vigilanza dell'intero gruppo (coadiuvato dai colleghi), a quello del rispetto scrupoloso del programma di viaggio, al controllo e coordinamento dei colleghi accompagnatori e a tutte le formalità burocratiche e tecniche che il viaggio impone.

c) - Settimane verdi: l'insegnante deve svolgere l'attività di vigilanza come al punto b, con le seguenti specifiche: 1) deve partecipare a tutte le attività fisiche al fine di una migliore sorveglianza; 2) deve, in collaborazione con il personale tecnico dell'organizzazione, vigilare e prevenire, per quanto possibile, infortuni o danni alle persone o cose; 3) il capo-gruppo, oltre a quanto disposto nel precedente punto b) 3, deve valutare, in cooperazione con il personale tecnico e per quanto è possibile, i rischi ambientali e le situazioni climatiche che possano eventualmente provocare danni di qualsivoglia natura agli alunni.

c1) - Settimane bianche: l'insegnante deve svolgere l'attività di vigilanza come ai punti b) e c) con le seguenti specifiche: 1) deve partecipare alle attività sportive dove richiesto dal programma o dove sia didattico l'intervento del docente (insegnanti di educazione fisica); 2) il capo-gruppo deve rispettare le norme come precedentemente specificato.

d) - Attività sportive: l'insegnante deve svolgere l'attività di vigilanza come ai punti b, c e c1.

e) - Scambi culturali: la sorveglianza deve essere come precedentemente specificato. L'insegnante capo-gruppo deve essere di lingua e specificatamente della lingua oggetto dello scambio culturale.

capo -B -

2 - DIRITTI e DOVERI degli alunni:

art. 1 - Diritti: l'alunno ha i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla normativa scolastica vigente (cfr. *Statuto delle studentesse e degli studenti*). Egli ha il diritto alla formazione, al conseguimento di conoscenze di cultura generale, di tematiche specifiche, tecniche e di quant'altro possa contribuire alla sua crescita di uomo, di cittadino e di professionista.

Gli alunni hanno diritto di esigere dai docenti una prestazione professionale di alto profilo, all'altezza del compito assunto, sia sotto l'aspetto della preparazione specifica nelle discipline insegnate, sia sotto quello delle capacità didattiche adeguate alle esigenze formative dell'istruzione liceale.

art. 2 - Doveri: l'alunno ha i doveri sanciti dalla legislazione scolastica vigente; inoltre, ha il dovere di partecipare assiduamente ed attivamente alle lezioni, alle manifestazioni culturali scolastiche ed extra-scolastiche, all'apprendimento delle nozioni impartite in modo cosciente, maturo, partecipato nel rispetto della cultura, degli insegnanti, del personale ausiliario ed amministrativo e del dirigente scolastico. Egli deve inoltre comportarsi in modo rispettoso verso tutti gli altri alunni. Allo stesso modo, deve rispettare e salvaguardare l'integrità dei locali e delle attrezzature del Liceo, che considererà come patrimonio pubblico e personale. Infine ha il dovere fondamentale di rispettare tutte le forme di cultura, di religione e di pensiero, oltre che le donne e gli uomini che le trasmettono.

capo - C -

3 - COMPORTAMENTO degli alunni.

art. 1 - L'alunno ha il dovere di rispettare la normativa scolastica e le disposizioni comportamentali presenti in questo Regolamento interno dell'Istituto.

art. 2 - Lo studente si deve comportare in modo da favorire tutte le iniziative rivolte a garantire il suo diritto allo studio e a promuovere la piena formazione della sua personalità.

art. 3 – Visto il precedente comma e tenuto conto della esigenza di questa istituzione scolastica di garantire la migliore qualità del servizio, lo studente deve in particolare:

- a) - cooperare al buon andamento della didattica ed al buon nome dell'istituto;
- b) - assolvere ai doveri scolastici (essere presente alle lezioni e a tutte le attività svolte nel contesto dei lavori scolastici, rispettare l'orario delle lezioni, eseguire con diligenza i compiti che gli vengono assegnati);
- c) - non assentarsi, per alcun motivo, dai locali scolastici senza l'autorizzazione del capo d'istituto o di un suo delegato;
- d) - mantenere nei rapporti con le varie componenti scolastiche, durante tutto il tempo di permanenza negli spazi scolastici, una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza, ma anche all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative di questo istituto, astenendosi da comportamenti che ne offendano il decoro e la morale;
- e) - astenersi da comportamenti che oltraggiano il corpo insegnante o il personale a qualsiasi titolo operante nell'istituto, anche fuori della sede scolastica;
- f) - vivere nella scuola con la consapevolezza che la struttura e le attrezzature scolastiche sono beni di tutti e che, quindi, vanno utilizzate con rispetto in modo da salvaguardare la fruibilità generale, l'igienicità e l'efficienza;
- g) attendere l'insegnante dell'ora successiva seduto correttamente al proprio posto, senza uscire nel corridoio per alcun motivo;
- h) tenere un comportamento corretto, attivo e rispettoso nei confronti dei docenti che svolgono supplenze lunghe e brevi (1 h), che sono attività didattica a pieno titolo.

art. 4 - L'allievo deve tenere un comportamento consono alla vita di una comunità sia di base (classe), sia d'insieme (istituto).

All'interno dell'edificio e del perimetro scolastico (delimitato dalle recinzioni e dai cancelli) vanno evitati comportamenti che siano offensivi della morale pubblica. Pertanto, gli alunni dovranno indossare un abbigliamento adeguato alla scuola come

luogo di formazione e di educazione. Allo stesso modo, i comportamenti relativi ai rapporti interpersonali, specialmente in pubblico e nei luoghi pubblici, saranno improntati al rispetto del decoro e della civile convivenza, per cui gli alunni eviteranno di assumere atteggiamenti che possano offendere la decenza e l'altrui sensibilità.

È vietato utilizzare in classe i telefonini mobili, sia per comunicazioni vocali che tramite SMS, in modo particolare durante lo svolgimento delle prove scritte. L'uso del telefonino è autorizzato dal dirigente scolastico per accertati gravi motivi di salute o di famiglia, solo se risulta impossibile comunicare con telefono fisso dell'istituto o con altro mezzo.

È vietato nel modo più assoluto fumare all'interno dell'istituto, non solo nelle aule, nei corridoi e sulle scale ma anche nei bagni.

Ai trasgressori le sanzioni verranno comminate secondo la normativa generale esplicitata in premessa e secondo i seguenti criteri:

a) – I comportamenti ritenuti irregolari tenuti all'interno dell'aula della propria classe, saranno notificati dai docenti e dal personale ATA con gli strumenti a loro disposizione (notifica verbale al capo d'Istituto, notifica scritta su registro personale e/o di classe ed infine notifica ufficiale ai genitori tramite apposito modulo). Il capo d'istituto, a sua discrezione, o su richiesta del singolo docente o su quella del Consiglio di Classe, convoca il consiglio della classe per i problemi più gravi e per le sanzioni del caso. Tale organo (su convocazione del D. S.) adotterà tutti i provvedimenti che riterrà opportuno e secondo la normativa vigente.

b) – I comportamenti ritenuti irregolari tenuti all'interno dell'istituto saranno notificati di volta in volta dai docenti e dai comitati di vigilanza come esplicitato nel capitolo **Vigilanza**. Il capo d'istituto, a sua discrezione o su richiesta di uno o più docenti o per comportamento sanzionabile segnalato dal personale ATA, convoca il Consiglio di classe se l'atto scorretto è commesso da un singolo, il Collegio dei Docenti se l'atto è commesso da più alunni (di una o più classi). Il Consiglio di Classe (o il Collegio dei Docenti) adotterà tutti i provvedimenti che riterrà opportuno e secondo la normativa vigente.

art. 5 - Attività parascolastiche. Premesso che i comportamenti da tenere durante le attività parascolastiche sono assimilati a quelli prescritti durante l'attività didattica, tutti i comportamenti riprovevoli tenuti dall'allievo nel corso delle attività parascolastiche quali: a) visite guidate, b) viaggi d'istruzione, c) settimana verde o

bianca, d) scambi culturali, e) manifestazioni sportive o culturali, previa segnalazione dei docenti preposti alla sorveglianza, saranno ritenute mancanze gravi, giudicate in sede di Consiglio di Classe o di Collegio dei docenti e punite e comunicate alle famiglie secondo le modalità precedentemente esplicitate.

a) - Visite guidate: la mancata osservanza delle norme di comportamento e la scarsa attenzione agli argomenti della visita didattica può essere causa di sanzioni, quali la diminuzione del voto di condotta e l'esclusione da ulteriori visite programmate per il medesimo anno o da quelle dell'anno successivo. Per le mancanze gravi si rimanda a quanto precedentemente esplicitato.

b) - Viaggi d'istruzione: la mancata osservanza delle norme di comportamento sia durante le visite didattiche sia per tutta la durata del viaggio, in albergo e in particolare di notte, può essere causa delle sanzioni disciplinari esplicitate nei punti precedenti. Gli alunni maggiorenni sono passibili di sanzioni penali personali.

c) - Settimana verde: la mancata osservanza delle norme di comportamento, sia durante lo svolgimento delle attività specifiche, sia per tutto il periodo di soggiorno, all'esterno o in albergo ed in particolare di notte, può essere causa delle sanzioni disciplinari esplicitate nei punti precedenti.

d) - Settimana verde: la mancata osservanza delle norme di comportamento, sia durante lo svolgimento delle attività specifiche, sia per tutto il periodo di soggiorno, all'esterno o in albergo ed in particolare di notte, può essere causa delle sanzioni disciplinari esplicitate nei punti precedenti.

e) - Scambi culturali: la mancata osservanza delle norme di comportamento durante le manifestazioni culturali, quelle didattiche o comunque previste e/o decise dai docenti accompagnatori, in albergo od in abitazioni private, è motivo di applicazione delle sanzioni secondo le modalità esplicitate nei punti precedenti.

f) - Manifestazioni sportive o culturali: per la mancata osservanza delle norme di comportamento durante tutto l'arco della manifestazione le sanzioni verranno comminate secondo quanto previsto nei punti precedenti.

art. 6 - Comportamento durante le assemblee: tutti i comportamenti negativi tenuti dall'allievo nel corso delle riunioni assembleari (a. assemblea di classe; b. assemblea d'Istituto; c. assemblea spontanea; d. manifestazioni studentesche) saranno assimilati a quelli tenuti durante l'attività didattica e giudicati in sede di Consiglio di Classe o

del collegio dei Docenti, con gli eventuali provvedimenti presi con le modalità precedentemente esplicitate.

a) - Assemblea di classe: il comportamento scorretto di uno o più allievi sarà notificato al capo d'istituto in forma verbale dall'insegnante titolare dell'ora oppure verrà scritta sul registro di classe o sarà presentata al capo d'istituto con relazione scritta. Nei casi di particolare gravità il problema sarà sottoposto al giudizio del Consiglio d'Istituto.

b) - Assemblea d'istituto: il comportamento scorretto di uno o più allievi sarà notificato verbalmente o per iscritto dal comitato di sorveglianza, espressamente costituito da alunni i cui nominativi saranno comunicati al capo d'istituto insieme alla richiesta di autorizzazione. Le sanzioni disciplinari saranno comminate secondo le modalità precedentemente esplicitate.

c) - Assemblea straordinaria: il comportamento scorretto di uno o più allievi sarà notificato verbalmente o per iscritto dal comitato di sorveglianza, espressamente costituito da alunni, i cui nominativi saranno comunicati al capo d'istituto insieme alla richiesta di autorizzazione. Le sanzioni disciplinari saranno comminate secondo le modalità precedentemente esplicitate.

d) - Manifestazioni studentesche: il comportamento scorretto di uno o più allievi sarà notificato verbalmente o per iscritto dal comitato di sorveglianza, espressamente costituito da alunni, i cui nominativi saranno comunicati al capo d'istituto insieme alla richiesta di autorizzazione. Le sanzioni disciplinari saranno comminate secondo le modalità precedentemente esplicitate.

d bis) – Altre manifestazioni studentesche (astensioni di massa dalle lezioni, assemblee "spontanee" e manifestazioni estemporanee).

L'astensione dalle lezioni (parziali o totali, di una classe o d'istituto), che avverrà senza adeguato preavviso scritto (3 giorni) al capo d'istituto da parte dei rappresentanti d'istituto o da parte del comitato studentesco, sarà ritenuta comportamento scorretto e l'assenza o le assenze non verranno giustificate. Le sanzioni disciplinari saranno come precedentemente esposte e, nei casi gravi, il comportamento scorretto verrà giudicato anche dal Consiglio d'Istituto.

L'assemblea "spontanea", non giustificata da motivazioni valide, e comunque non richiesta per iscritto al capo d'Istituto dai rappresentanti di classe o d'istituto, sarà ritenuta comportamento gravemente scorretto. Le sanzioni disciplinari saranno valutate e comminate secondo le modalità

precedentemente esposte. Nei casi di astensioni di massa ingiustificate da parte di alunni di tutte le classi interverrà il Consiglio d'Istituto.

Tutte le manifestazioni estemporanee non motivate verbalmente o per scritto al capo d'Istituto dai responsabili saranno considerate comportamenti gravemente scorretti e valutate e sanzionate secondo le modalità precedentemente esplicitate.

capo - D -

4 - RITARDI:

a) Ritardo alla I ora. a bis) - Ritardo non giustificato. b) Ritardo alla II ora. c) Ritardo oltre la II ora. d) Ritardo per motivi di forza maggiore. e) Alunni maggiorenni.

art. 1 - Il ritardo d'entrata alla prima ora è consentito entro e non oltre i primi 5 minuti dall'avviso di inizio lezioni con giustificazione verbale al docente della I ora.

I bis - Gli alunni in ritardo non giustificato rispetto all'orario d'inizio delle lezioni, sono ammessi in classe con decisione del dirigente scolastico, sentito il parere degli insegnanti della prima ora. Le assenze ingiustificate ripetute saranno considerate al momento dell'attribuzione del voto di condotta.

art. 2 - Il ritardo d'entrata alla seconda ora è consentito solo su presentazione al capo d'istituto oppure ad un suo delegato di giustificazione scritta dei genitori e/o su presentazione di certificato medico o amministrativo.

art. 3 - Il ritardo d'entrata oltre l'inizio della II ora di lezione è autorizzato solo con giustificazione verbale di un genitore (o ff.) al capo d'istituto. In mancanza di siffatta giustificazione l'alunno è accolto nei locali del Liceo, ma non è ammesso in classe. Può, comunque, usufruire della biblioteca scolastica, facendo ricerche personali o su indicazione di uno o più insegnanti delle discipline previste dall'orario del giorno. Su tali attività i docenti possono sottoporre l'allievo a verifica, orale e/o scritta.

art. 4 - L'entrata dopo l'inizio delle lezioni ed a qualsiasi ora è invece autorizzata in caso di causa di "forza maggiore", quali cause naturali, cause strutturali (mezzi di trasporto pubblico), ecc., debitamente giustificate e comunque accertate dal capo d'Istituto.

art. 5 - L' alunno che ha compiuto il diciottesimo anno d'età deve seguire le disposizioni esposte nei punti precedenti, salvo che non presenti certificazione di assunzione di responsabilità o liberatoria (firmata dai genitori).

capo - E -

5 – USCITE ANTICIPATE

a) Uscita dopo la I ora. b) Uscita dopo la II ora. c) Uscita oltre la II ora.

art. 1 - L'uscita dopo la I ora è concessa solo su richiesta scritta di un genitore (o f.f.) da presentare al capo d'istituto con modulo apposito. Uscite ripetute nel corso di una settimana sono permesse solo previa richiesta verbale di un genitore fatta al capo d'Istituto e debitamente autorizzate.

art. 2 – L'uscita dopo la II ora è concessa solo su richiesta verbale di un genitore (o f.f.) fatta al capo d'Istituto. Le autorizzazioni vengono concesse solo se la richiesta viene fatta per motivi di salute, previa presentazione di certificato medico, per motivi di famiglia, previa assunzione di responsabilità mediante la compilazione di apposito modulo, per qualsiasi altro motivo (con autorizzazione a discrezione del capo d'Istituto) sempre previo certificato di assunzione di responsabilità o modulo apposito.

art. 3 – L'uscita oltre la terza ora è a discrezione del capo d'istituto che vaglierà caso per caso e comunque sempre su richiesta scritta presentata di persona da un genitore (o f.f.).

capo - F -

6 - ASSENZE e GIUSTIFICAZIONI:

art. 1 - La mancata presenza dell'alunno sia alle lezioni, sia a tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate, viaggi d'istruzione ed attività integrative extrascolastiche) è da ritenersi assenza.

art. 2 - Le assenze vanno giustificate il primo giorno di rientro a scuola con la presentazione del libretto delle giustificazione al D. S. o all' insegnante della prima ora.

art. 3 - La mancata presentazione del libretto o, in casi eccezionali, del biglietto di giustificazione entro il secondo giorno dalla riammissione in classe determina la non giustificabilità dell'assenza fatta, a meno che l'alunno non venga accompagnato e giustificato da uno dei genitori.

art. 4 - Le assenze ingiustificate devono essere segnalate dal coordinatore di classe in sede di scrutinio e opportunamente valutate dal consiglio di classe per l'attribuzione del voto in condotta.

art. 5 - Per le assenze causate da malattia è necessario esibire il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni.

art. 6 - Le astensioni in massa, di classe o d'istituto, dalle lezioni non sono giustificabili e sono punite come precedentemente esposto, a meno che l'alunno non esibisca certificato medico o venga accompagnato e giustificato da uno dei genitori.

capo - G -

7 - USO degli SPAZI

a) Spazi scolastici. b) Uso della struttura. c) Aree comuni. d) Aule. e) Aule speciali (laboratori). f) Biblioteca.

art. 1 - Gli spazi scolastici esterni ed interni vengono utilizzati secondo lo schema planimetrico e secondo il quadro orario, allegati che fanno parte integrante del presente regolamento.

art. 2 - L'uso della struttura scolastica è riservato soltanto agli aventi diritto.

a) - I dipendenti usano la struttura e le attrezzature scolastiche esclusivamente per cause di servizio.

b) Gli studenti usano la struttura e le attrezzature scolastiche quali beneficiari della prestazione didattico-educativa.

c) - L'uso dei locali scolastici da parte dei docenti, per finalità o scopi diversi dall'insegnamento, da parte di altre persone interne e di associazioni interne ed esterne al liceo può aver luogo esclusivamente in determinate condizioni e sempre previa autorizzazione degli organi scolastici competenti, quali il Consiglio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto.

art. 3 - Per le aree comuni, quali sala docenti, corridoi, piano interrato, l'uso è consentito solo per manifestazioni specifiche o canoniche. Per altri scopi o finalità è necessaria l'autorizzazione degli OO. CC. sopra specificati.

art. 4 - L'uso delle aule è consentito per le lezioni nelle ore antimeridiane e per i corsi di sostegno e/o recupero nelle ore pomeridiane. Altri usi, anche per progetti interni o per richieste eventualmente fatte da persone o associazioni esterne devono essere autorizzati, come è specificato nell'art. 2 c del presente capo G.

art. 5 – Riguardo alle aule speciali, quali i laboratori di informatica, di chimica, di fisica, di scienze, linguistico, aula di disegno e la palestra l'uso è consentito solo per le attività specifiche; per attività didattico-sperimentali o per progetti didattici alternativi a quelli curriculari l'uso è consentito fuori dalle ore di lezione e previa autorizzazione come all'art.2 comma c. Il capo d'istituto nominerà i direttori dei laboratori e delle aule speciali. Il direttore di ciascun laboratorio deve ottemperare alla normativa vigente.

art. 6 - La fruizione della biblioteca è disciplinata da criteri stabiliti dal Consiglio dei Docenti e da quello d'Istituto, al fine di assicurare: a) - accesso alla biblioteca da parte dei docenti e degli studenti, nei limiti del possibile, anche nelle ore pomeridiane; b) - modalità agevoli d'accesso alla consultazione ed al prestito; c) - partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librerie da acquisire; d) - creazione di una biblioteca multimediale che possa supportare le nuove metodologie didattiche basate sulla telematica. Il capo d'istituto nominerà il direttore e il suo vicario. Il direttore di biblioteca deve ottemperare alla normativa vigente, è suo dovere vigilare sulla corretta gestione della struttura, sulla conservazione del patrimonio librario, fare proposte per integrarlo ed ampliarlo, inoltre organizzare la fruizione della stessa secondo criteri di ottimizzazione degli spazi.

capo - H -

8 - CONSERVAZIONE della STRUTTURA e delle ATTREZZATURE:

art. 1 - La struttura scolastica viene usata in modo da conservarne le condizioni di igienicità e agibilità, al fine di garantire l'uso continuato della stessa e la sicurezza degli utenti.

art. 2 - Le attrezzature scolastiche vengono usate in modo da conservarne la funzionalità e l'efficienza, al fine di garantire l'uso continuato delle stesse e la sicurezza degli utenti.

art. 3 - RISARCIMENTO dei DANNI alla STRUTTURA e alle ATTREZZATURE SCOLASTICHE:

a) - Gli utenti che consapevolmente o per negligenza arrecano un danno alla struttura e/o alle attrezzature scolastiche sono chiamati a risarcire il danno arrecato.

capo -I -

9 - RAPPORTI con FAMIGLIE e STUDENTI.

art. 1 - COMPITO del CONSIGLIO di CLASSE, dei DOCENTI e del DIRIGENTE SCOLASTICO.

- a) – È compito dei consigli di classe agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
- b) – È compito dei docenti curare i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi (art. 395 del D.L.vo 16 Aprile 1994 n. 297).
- c) - È compito del D. S. mantenersi in rapporto con le famiglie alle quali fornisce informazioni sulla condotta e sul profitto degli alunni.

art. 2 - PIANO ANNUALE dei RAPPORTI con le FAMIGLIE.

- a) - Prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, il D. S. scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte dei Consigli di classe, del Collegio dei docenti e del Consiglio d'istituto, il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.
- b) - Il piano di cui al comma precedente è deliberato dal Collegio dei Docenti che provvede a modificarlo nel corso dell'anno scolastico per eventuali esigenze sopravvenute.

art. 3 - MODALITÀ e CRITERI per lo SVOLGIMENTO dei RAPPORTI con le FAMIGLIE

- Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, il Consiglio d'Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglia.

capo -L-

10 –ASSEMBLEE

art. 1 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE.

- a) - Gli studenti di questo istituto hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola o in locali diversi, qualora quelli scolastici non siano adatti allo scopo, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- b) - La richiesta delle assemblee studentesche deve essere, di norma, presentata, accordata e pubblicizzata almeno cinque (5) giorni prima.
- c) - Le assemblee non svolte nell'arco di tempo stabilito dal comma 5 dell'art. 43 del D.P.R. 416/74, non possono essere recuperate.

art. 2 - ASSEMBLEE dei GENITORI.

- a) - I genitori degli studenti di questo istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- b) - La richiesta delle assemblee dei genitori deve essere , di norma, presentata, accordata e pubblicizzata almeno cinque (5) giorni prima.

capo - M –

11 - ORGANI COLLEGIALI:

art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI sul FUNZIONAMENTO degli ORGANI COLLEGIALI.

- a) - La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non inferiore a cinque (5) giorni, rispetto alla data della riunione.
- b) - La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.
- c) - La lettera e l'avviso della convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

d) - Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, scritto su apposito registro a pagine numerate.

e) - Il processo verbale viene letto ed approvato nella prima seduta successiva a quella a cui si riferisce.

art. 2 - PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITÀ degli ORGANI COLLEGIALI.

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite e in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e pareri.

art. 3 - SVOLGIMENTO delle ATTIVITÀ degli ORGANI COLLEGIALI.

a) - Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

b) - Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo, quando il loro esercizio costituisce presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

art. 4 - CONVOCAZIONE del CONSIGLIO di CLASSE.

d) Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal compito il D. S..

b) Il consiglio si riunisce durante l'orario di servizio (escluso quello di lezione), di regola, almeno una volta al mese, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei membri eletti

art. 5 - PROGRAMMAZIONE e COORDINAMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

Le riunioni del Consiglio di Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa. Esse sono di norma previste secondo un calendario

di massima preparato all'inizio dell'anno scolastico, passibile di variazioni determinate da motivi contingenti.

art. 6 - CONVOCAZIONE del COLLEGIO dei DOCENTI:

Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Le riunioni sono di norma previste secondo un calendario di massima preparato all'inizio dell'anno scolastico, passibile di variazioni determinate da motivi contingenti.

art. 7 - CONVOCAZIONE del COMITATO per la VALUTAZIONE del SERVIZIO degli INSEGNANTI.

Il comitato per la valutazione degli insegnanti è convocato dal D. S.: 1) in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 66 del D.P.R. 417/74; 2) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 417/74; 3) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

art. 8 - COMITATO STUDENTESCO.

a) - Il comitato studentesco è composto dai quattro alunni rappresentanti della componente studentesca al Consiglio d'Istituto e da tutti i rappresentanti di classe.

e) - Il comitato studentesco ha la funzione di rappresentanza e collegamento con le istituzioni scolastiche e di presentare le esigenze, le problematiche e le proposte culturali della componente discente di questo istituto; ha inoltre il compito di far osservare le regole e gli ordinamenti della normativa vigente e contribuire alla crescita culturale, sociale e civile della componente studentesca.

art. 10 - RIUNIONE del COMITATO STUDENTESCO

a) - Il comitato studentesco si riunisce nell'ultima o nelle due ultime ore di lezione, a meno di casi eccezionali e solo previa presentazione di richiesta scritta e motivata e dopo autorizzazione da parte del D. S..

b) - Il comitato studentesco non può organizzare dibattiti con la partecipazione di esperti interni e/o esterni, a maggior ragione se sono previsti compensi in denaro, senza la preventiva autorizzazione del D. S. sentiti, a sua discrezione, gli OO. CC.

c) - Compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il D. S., previa deliberazione di carattere generale del Consiglio d'Istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.

art. 11 - REGOLAMENTAZIONE FESTA d'ISTITUTO;

a) - La "festa d'Istituto" sarà concessa agli studenti solo nel caso in cui sia organizzata dal comitato studentesco a titolo dell'intera comunità scolastica e per una sola manifestazione annuale.

b) - Il comitato studentesco organizzatore della "festa d'Istituto" dovrà presentare richiesta scritta e motivata insieme al programma della manifestazione, con congruo anticipo sulla data di effettuazione della stessa (almeno una settimana), al capo d'istituto e dovrà attendere l'autorizzazione relativa, che sarà concessa dal D. S. e dal Consiglio d'istituto.

c) - La "festa d'Istituto" deve avere scopi sociali, culturali oltre che ludici. Essa è a totale responsabilità economica degli alunni maggiorenni organizzatori, facenti parte del COMITATO STUDENTESCO o da esso autorizzati. La festa sarà effettuata fuori dall'orario delle lezioni ed in locali esterni alla struttura scolastica.

c 1) per manifestazioni o celebrazioni particolari il permesso per l'effettuazione della manifestazione sarà vagliato di volta in volta dal capo d'istituto e dal Consiglio d'Istituto.

12 Capo N –

12 – DIRITTI e DOVERI del docente:

art. 1 – Diritti. L'insegnante ha diritto:

2) alla libertà d'insegnamento;

3) all'autonomia intellettuale;

- 4) alla formulazione delle proposte culturali d'indirizzo e di disciplina;
- 5) all'aggiornamento;
- 6) alla progettazione didattico-educativa, ed ha, inoltre, diritto al rispetto, da parte di tutte le componenti presenti nella scuola, per la centralità che la sua figura ricopre quale formatore e propositore di cultura, oltre che per tutte le funzioni esplicite ed implicite derivanti dal ruolo di docente;
- 7) tutti gli altri diritti derivanti e sanciti dalla normativa scolastica vigente.

Art. 2 – Doveri. L'insegnante ha il dovere:

- 1) di rispettare l'allievo quale soggetto in formazione, pronto a recepire le nozioni gli insegnamenti sia culturali che morali trasmessigli;
- 2) di fornire al medesimo la sua proposta culturale e la competenza professionale in modo democratico;
- 3) di costituire le condizioni perché negli alunni nasca il desiderio di partecipare al processo formativo al fine di far nascere in loro il piacere d'imparare e la capacità di studiare con metodo;
- 4) di contribuire al processo di formazione umana e critica della personalità dell'alunno;
- 5) di fornire un'istruzione adeguata ai tempi, aggiornata ed articolata, secondo le crescenti necessità della società;
- 6) di esigere dagli studenti il rispetto della cultura e dei principi di libertà che consentono la libera circolazione delle idee;
- 7) di rispettare tutte le forme di cultura, di religione e di pensiero, oltre che le donne e gli uomini che le trasmettono;
- 8) di verificare con puntuale attenzione i livelli di maturazione intellettuale degli studenti;
- 9) di partecipare alla progettazione di proposte culturali ed al funzionamento dell'istituzione scolastica nel suo complesso e di rispettare la normativa vigente;

10) di considerare le ore di supplenza fatte per completamento dell'orario settimanale e, ancor di più, quelle effettuate in eccedenza di quest'ultimo, come attività didattica da svolgere obbligatoriamente, cercando, per quanto possibile, di trattare elementi coerenti con le programmazioni disciplinari e di classe.

- capo O -

13 - COMPORTAMENTO degli insegnanti.

1- L'insegnante, quale formatore-educatore, deve rispettare le leggi dello Stato, in modo particolare e specifico quelle che riguardano i "cittadini che svolgono funzioni pubbliche", come stabilito dall'art. 54 della Costituzione.

L'insegnante, nella scuola e nel contesto sociale, deve tenere un comportamento consono al suo ruolo di pubblico educatore e formatore.

Quale esempio per l'allievo, deve fornire ad esso tutti gli strumenti per comprendere e rispettare le leggi dello Stato e delle sue istituzioni, deve fornire giudizi obiettivi e ponderati, avere manifestazioni ed atteggiamenti in linea con il ruolo didattico-educativo e, inoltre, deve fornire il "modello" per l'alunno sia sotto l'aspetto culturale che etico-morale.

Il docente deve assumersi le responsabilità dell'educatore e conquistare il diritto al ruolo docente anche con il dialogo, la cultura e la trasmissione democratica delle conoscenze disciplinari specifiche e, soprattutto, etico-morali.

L'insegnante deve evitare tutte le situazioni che possono nuocere alla sua immagine, specialmente se esse sono vietate da normativa specifica, quali fumare in classe, lungo i corridoi e nei locali della scuola in genere; parlare ad alta voce nei locali della scuola; esprimersi costantemente in dialetto; avere atteggiamenti ai limiti delle regole di civile convivenza; non deve servirsi dei lavori didattici svolti dagli alunni per fini personali; durante le manifestazioni culturali, sportive ed extra-scolastiche deve favorire e stimolare l'interesse degli alunni alle tematiche delle manifestazioni su citate, e non demotivare l'allievo con atteggiamenti lassivi o antididattici).

Tutte le disposizioni riguardanti ritardi, uscite, orario di lavoro, assenze, e quant'altro riguardi il ruolo docente si rimanda alla legislazione compresa nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29.11.07.

Lanciano,